

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2011, n. 0279/Pres.

**Regolamento per la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana).**

---

Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, c. 1, L.R. 8/2022 (B.U.R. 13/6/2022, S.O. n. 11).

CAPO I  
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1  
*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi per la promozione della lingua friulana attraverso programmi televisivi e radiofonici di cui all'articolo 20 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata legge.

Art. 2  
*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

2. Per quanto non definito ai sensi del comma 1, si intende per:

- a) "copertura", l'ambito territoriale entro cui è diffuso il segnale di un'emittente televisiva o di un'emittente radiofonica;
- b) "territorio delimitato", la parte di territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, ai sensi dell'articolo 3 della legge;
- c) "programmi radiofonici prodotti in proprio", i programmi realizzati con propri mezzi, dipendenti e collaboratori dall'emittente radiofonica che li trasmette.

CAPO II  
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE E  
L'EMISSIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI IN LINGUA FRIULANA

Art. 3  
*(Beneficiari)*

1. Possono accedere ai contributi per la produzione e l'emissione di programmi televisivi in lingua friulana di cui all'articolo 20, comma 2, della legge le emittenti televisive il cui segnale viene diffuso nei comuni inseriti nel territorio delimitato.

Art. 4  
*(Tipologia delle iniziative finanziabili)*

1. Le iniziative finanziabili riguardano la produzione e l'emissione di programmi redatti, condotti o doppiati in lingua friulana, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi;
- b) programmi di intrattenimento destinati a un pubblico di bambini, ragazzi e giovani riguardanti temi di attualità, quali sport, viaggi, multiculturalità, vita sociale, ecc.;
- c) cartoni animati;
- d) prodotti di fiction, quali cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial;
- e) documentari sulle tematiche legate alla lingua friulana e ad aspetti culturali, quali approfondimenti in termini storici, geografici, linguistici, sociologici e culturali;
- f) trasmissioni didattiche volte a insegnare e diffondere il friulano grazie all'approfondimento di tematiche di tipo linguistico.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate da personale qualificato e con modalità tecniche atte a garantire il rispetto dei requisiti di qualità richiesti per il tipo di programma proposto, così come risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 5, comma 6, lettere g) e h). Esse favoriscono l'uso della lingua friulana come codice adatto a tutte le situazioni della vita moderna.

#### Art. 5

##### *(Presentazione delle domande di contributo)*

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente dell'imposta di bollo, entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente a copia in carta semplice, al Servizio corregionali all'estero e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Servizio.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è compilata utilizzando il modello reperibile sul sito web [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) inviata al Servizio a mezzo posta oppure consegnata a mano.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, in caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di contributo. In caso di recapito tramite corriere o a mano, il rispetto del termine di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del Servizio.

4. Qualora i termini suindicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

5. La domanda presentata oltre i termini costituisce caso di esclusione dal contributo.

6. La domanda di contributo è corredata di:

- a) copia della concessione di emittenza;

- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti i comuni in cui viene diffuso il segnale dell'emittente televisiva;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e dei limiti del massimale ivi consentito;
- d) relazione illustrativa dei programmi che si intendono realizzare, con la specificazione di contenuti, finalità di comunicazione, durata, eventuale serialità, modalità di inserimento nel palinsesto;
- e) preventivo di spesa dettagliato dal quale risulti che:
  - 1) almeno il 75 per cento della spesa è destinato all'attività di produzione del programma;
  - 2) il restante 25 per cento della spesa è impegnato nell'attività di emissione del programma;
  - 3) almeno il 60 per cento dell'attività di produzione dei programmi è realizzata da un produttore indipendente;
- f) dichiarazione con cui il produttore o i produttori indipendenti si impegnano a realizzare almeno il 60 per cento dell'attività di produzione del programma e relativi curricula, con la specificazione delle competenze linguistiche in friulano;
- g) curricula di autori, registi, conduttori, redattori, personale tecnico, altri soggetti impegnati nella realizzazione dei programmi;
- h) versione demo dei programmi che si intendono realizzare.

#### Art. 6

##### *(Comunicazione di avvio del procedimento)*

1. Il Servizio, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

#### Art. 7

##### *(Attività istruttoria)*

1. Sono ammesse alla valutazione le domande di contributo pervenute entro i termini e regolarmente corredate della documentazione prevista dall'articolo 5, comma 6.

#### Art. 8

##### *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di servizi strettamente inerenti alla progettazione, redazione, conduzione, produzione, post-produzione, traduzione, doppiaggio dei programmi finanziati;
- b) spese correnti di emissione, comprese le spese energetiche e per personale dipendente e collaboratori addetti all'assistenza tecnica relativa all'emissione e strettamente inerenti ai programmi finanziati, nel limite del venticinque per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo;
- c) spese generali strettamente inerenti ai programmi finanziati, laddove non comprese nelle altre voci, nel limite del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo.

2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa e il preventivo di spesa.

3. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

#### Art. 9

##### *(Determinazione del contributo)*

1. Per la determinazione della misura del contributo da concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in considerazione:

- a) la copertura del territorio delimitato, considerando il numero di abitanti residenti nei comuni delimitati entro cui è diffuso il segnale, secondo i seguenti criteri:
  - 1) fino a 50.000 abitanti: 10 punti;
  - 2) da 50.001 a 250.000 abitanti: 15 punti;
  - 3) da 250.001 a 500.000 abitanti: 20 punti;
  - 4) oltre 500.000 abitanti: 25 punti;
- b) le modalità di inserimento della programmazione nel palinsesto, tenendo conto del numero di programmi presentati, della loro durata e della collocazione oraria nel palinsesto, secondo i seguenti criteri:
  - 1) numero di programmi:
    - 1.1 da 1 a 3 programmi: 10 punti;
    - 1.2 da 4 a 6 programmi: 15 punti;
    - 1.3 da 7 a 10 programmi: 20 punti;
    - 1.4 oltre 10 programmi: 25 punti;
  - 2) durata complessiva dei programmi e collocazione oraria nel palinsesto, assegnando un punto per ogni ora di programmazione fino ad un massimo di 200 ore (si considera la somma della durata di tutti i programmi presentati, escluse le repliche) e moltiplicando il punteggio così ottenuto per un coefficiente calcolato sulla base della collocazione nel palinsesto:
    - 2.1 dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 19.29: 0,75;
    - 2.2 dal lunedì al venerdì, dalle 19.30 alle 22.30: 1;
    - 2.3 dal lunedì al venerdì, dalle 22.31 alle 23.59: 0,5;

- 2.4 dal lunedì al venerdì, dalle 00.00 alle 6.59: 0,25;
- 2.5 sabato e domenica, dalle 7.00 alle 22.30: 0,5;
- 2.6 sabato e domenica, dalle 22.31 alle 6.59: 0,25.

2. Il contributo è calcolato suddividendo i fondi individuati mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 17 per il totale dei punteggi attribuiti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo beneficiario.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRODUZIONE E L'EMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI IN LINGUA FRIULANA

##### Art. 10 (Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi per la produzione e l'emissione di programmi radiofonici in lingua friulana di cui all'articolo 20, comma 3, della legge le emittenti radiofoniche il cui segnale viene diffuso nei comuni inseriti nel territorio delimitato.

##### Art. 11 (Tipologia delle iniziative finanziabili)

1. Le iniziative finanziabili riguardano la produzione e l'emissione di programmi redatti e condotti in lingua friulana, suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) programmi di informazione, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali radiogiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali, sportivi e sulla tutela delle minoranze;
- b) trasmissioni di ricerca e documentazione sulle tematiche legate alla lingua friulana, quali approfondimenti sulle realtà del territorio in termini linguistici, storici, geografici, sociologici e culturali;
- c) programmi di intrattenimento destinati ad un pubblico di bambini, ragazzi e giovani riguardanti temi di attualità, quali musica, arti, sport, viaggi, multiculturalità, vita sociale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate da personale qualificato e con modalità tecniche atte a garantire il rispetto dei requisiti di qualità richiesti per il tipo di programma proposto, così come risultanti dalla documentazione di cui all'articolo 12, comma 6, lettere g) e h). Esse favoriscono l'uso della lingua friulana come codice adatto a tutte le situazioni della vita moderna.

##### Art. 12 (Presentazione delle domande di contributo)

1. La domanda di contributo è presentata, nel rispetto del regime fiscale vigente dell'imposta di bollo, entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente a copia in carta semplice, al Servizio.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è compilata utilizzando il modello reperibile sul sito web [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) e inviata al Servizio a mezzo posta oppure consegnata a mano.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7/2000, in caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di contributo. In caso di recapito tramite corriere o a mano, il rispetto del termine di scadenza è comprovato dal timbro di accettazione del Servizio.

4. Qualora i termini su indicati coincidano con una giornata festiva, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno successivo non festivo.

5. La domanda presentata oltre i termini costituisce caso di esclusione dal contributo.

6. La domanda di contributo è corredata di:

- a) copia della concessione di emittenza;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante tutti i comuni in cui viene diffuso il segnale dell'emittente radiofonica;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la percentuale di programmi in lingua friulana trasmessi e la percentuale di programmi in lingua friulana prodotti in proprio;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e dei limiti del massimale ivi consentito;
- e) relazione illustrativa della programmazione rientrante nelle tipologie di cui all'articolo 11 che si intende produrre e trasmettere, con la specificazione di contenuti, finalità di comunicazione, durata, eventuale serialità, modalità di inserimento nel palinsesto;
- f) preventivo di spesa dettagliato;
- g) curricula di autori, registi, conduttori, redattori, personale tecnico, altri soggetti impegnati nella realizzazione dei programmi;
- h) versione demo dei programmi che si intendono realizzare.

*(Comunicazione di avvio del procedimento)*

1. Il Servizio, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

Art. 14  
*(Attività istruttoria)*

1. Sono ammesse alla valutazione le domande di contributo pervenute entro i termini e regolarmente corredate della documentazione prevista dall'articolo 12, comma 6.

Art. 15  
*(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:
- a) spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di servizi strettamente inerenti alla progettazione, redazione, conduzione, produzione, post-produzione, traduzione, dei programmi finanziati;
  - b) spese correnti di emissione, comprese le spese energetiche e per personale dipendente e collaboratori addetti all'assistenza tecnica relativa all'emissione strettamente inerenti ai programmi finanziati, nel limite del venticinque per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo;
  - c) spese generali strettamente inerenti alla programmazione finanziata, laddove non comprese nelle altre voci, nel limite del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile a contributo.

2. La determinazione della spesa ammissibile a contributo è effettuata sulla base della verifica di coerenza e congruità tra le previsioni recate dalla relazione illustrativa e il preventivo di spesa.

3. Ai fini della verifica di coerenza e congruità di cui al comma 3 si tiene conto, ove possibile, dei parametri desumibili dalla casistica relativa ad analoghe iniziative.

Art. 16  
*(Determinazione del contributo)*

1. Per la determinazione della misura del contributo da concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in considerazione:

- a) la percentuale di programmi in lingua friulana prodotti in proprio, calcolata sul totale dei programmi in friulano trasmessi dall'emittente, nel modo seguente:
  - 1) meno del 15 per cento: 0 punti;
  - 2) tra il 15 e il 24 per cento: 1 punto;
  - 3) tra il 25 e il 50 per cento: 3 punti;



- 4) tra il 50 e il 75 per cento: 7 punti;
- 5) oltre il 75 per cento: 10 punti;
- b) la percentuale di programmi in lingua friulana, attribuendo un punto per ogni punto percentuale di programmi in lingua friulana trasmessi dall'emittente radiofonica facendo riferimento ai minuti totali dei programmi in lingua friulana, esclusa la musica, trasmessi dall'emittente, dalle ore 7.00 alle ore 23.59, nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda, rispetto ai minuti totali di programmazione trasmessi dall'emittente, esclusa la musica, nel medesimo periodo.

2. Nell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 1, lettera b), non sono comprese le repliche.

3. Il contributo da assegnarsi è calcolato suddividendo i fondi determinati mediante la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 17 per il totale dei punteggi attribuiti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo beneficiario.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

##### Art. 17 *(Destinazione dei fondi)*

1. La Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge, determina, su proposta dell'assessore competente in materia di tutela delle lingue minoritarie, l'ammontare dei fondi da destinare alla produzione e all'emissione di programmi televisivi in lingua friulana e alla produzione e all'emissione di programmi radiofonici in lingua friulana, sulla base dello stanziamento previsto a bilancio nell'apposito capitolo.

##### Art. 18 *(Concessione ed erogazione del contributo)*

1. Il responsabile del procedimento provvede con decreto alla concessione del contributo.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al 50 per cento. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 20.

3. Qualora il contributo si configuri quale aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, esso è concesso nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e nei limiti del massimale ivi consentito.

Art. 19  
*(Variazioni progettuali)*

1. Su richiesta motivata e per specifiche esigenze possono essere autorizzate dal Servizio variazioni progettuali.

Art. 20  
*(Rendicontazione del contributo)*

1. Per la rendicontazione del contributo il beneficiario produce, entro il termine stabilito dal decreto di concessione del contributo, la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ai sensi degli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, unitamente a una relazione descrittiva dell'attività svolta.

2. Sono rendicontabili le spese inerenti all'intervallo di tempo compreso tra la data di presentazione della domanda e l'ultimo giorno dell'anno solare per il quale è stata presentata la domanda stessa.

3. Le percentuali di spesa di cui agli articoli 8 e 15 vanno rispettate anche in fase di rendicontazione del contributo, con riferimento al totale dell'importo rendicontato.

4. In sede di rendicontazione possono essere accettate eventuali compensazioni tra voci di spesa diverse nel limite del 10 per cento del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

5. Su richiesta motivata possono essere autorizzate dal Servizio proroghe al termine di rendicontazione.

Art. 21  
*(Revoca e rideterminazione del contributo)*

1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso.

2. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

Art. 22  
*(Obblighi dei beneficiari)*

1. Il beneficiario, nel realizzare l'iniziativa finanziata:

- a) utilizza la lingua friulana come lingua di comunicazione sia nei contenuti sia nella confezione e nella promozione dei programmi, compresa la grafica, la titolazione e la sottotitolazione, ove presenti, e nel rispetto della grafia ufficiale;
- b) segnala il finanziamento da parte della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e, ove possibile, appone il relativo logo.

Art. 23  
*(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il Servizio può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi ed erogati, per verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai beneficiari.

Art. 24  
*(Norme transitorie)*

1. In fase di prima attuazione, si prescinde dalla deliberazione di cui all'articolo 17 e i fondi sono destinati per metà alla produzione e all'emissione di programmi televisivi in lingua friulana e per metà alla produzione e all'emissione di programmi radiofonici in lingua friulana.

2. In fase di prima attuazione, le emittenti televisive presentano domanda, esclusivamente con consegna a mano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, inviando la sola documentazione prevista dall'articolo 5, comma 6, lettere a), b), c), d), e).

3. In fase di prima attuazione, le emittenti radiofoniche presentano domanda, esclusivamente con consegna a mano, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, inviando la sola documentazione prevista dall'articolo 12, comma 6, lettere a), b), c), d), e), f).

4. In fase di prima attuazione, il termine finale di cui all'articolo 20, comma 2, è fissato al 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello di presentazione della domanda.

Art. 25  
*(Disposizioni di rinvio)*

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 26

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.